

Comune di [•]

Servizio di Igiene Urbana

Comune di

Aemme Linea Ambiente s.r.l.

*Contratto di Servizio per la gestione del servizio di
igiene urbana nel Comune di*

Contratto di servizio Igiene Urbana			
Data	Rev N°	Redazione	Autorizzazione
		LEG	DG

COMUNE

Città Metropolitana di Milano

Repertorio n. ... del ...

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO *IN HOUSE*
ALLA SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
“AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.” DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI
ANNI**

INDICE

PREMESSE	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Definizioni e normativa applicabile	6
Articolo 2 Oggetto e finalità	7
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio	8
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	9
Articolo 5 Durata dell'affidamento	12
TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	13
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	13
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	13
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	14
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	14
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	15
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	15
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	16
TITOLO III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	16
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	16
TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	17
Articolo 14 Ulteriori obblighi del Comune	17
Articolo 15 Ulteriori obblighi del gestore	17
TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI	19
Articolo 16 Obblighi del gestore	19
Articolo 17 Programma di controlli	20
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	20
TITOLO VI – PENALI E SANZIONI	21
Articolo 19 Penali	21
Articolo 20 Sanzioni	23
Articolo 21 Condizioni di risoluzione per inadempimento	23
TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO	24
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	24
Articolo 23 Trattamento del personale	26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE	26
Articolo 25 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	27

Articolo 26	Tentativo di conciliazione	28
Articolo 27	Foro competente	29
Articolo 28	Rinvio ed osservanza delle norme legislative e regolamentari	29
Articolo 29	Spese di contratto e regime fiscale	29
Articolo 30	Elezione di domicilio e referenti del contratto.....	29
Articolo 31	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza nonché in materia di sicurezza e igiene del lavoro.....	30
Articolo 32	Allegati	30

PREMESSE

Premesso che:

- Aemme Linea Ambiente (di seguito anche solo “ALA”) è una società a totale capitale pubblico che gestisce, mediante il modello dell’affidamento *in house* “a cascata” diversi servizi pubblici locali a favore dei Comuni, tra cui il servizio di igiene urbana e ambientale;
- CAP Holding S.p.A. detiene una partecipazione pari al 20% di Aemme Linea Ambiente;
- il Comune di [●] è socio di CAP Holding, di cui detiene una partecipazione societaria pari al [●] %;
- ciascun socio di CAP Holding è in grado di esercitare sulla società Aemme Linea Ambiente poteri di direzione e influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni societarie più rilevanti, mediante il controllo analogo congiunto esercitato per il tramite delle disposizioni dello Statuto di CAP Holding, di quello di Aemme Linea Ambiente ed i meccanismi di controllo previsti dal “Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico di CAP Holding S.p.a.” e dai “Patti parasociali” di Aemme Linea Ambiente;
- ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, il Comune è l’ente competente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, in quanto Regione Lombardia ha scelto di non ricorrere al modello organizzativo per Ambiti Territoriali Ottimali;
- Aemme Linea Ambiente ha presentato al Comune di [●] una proposta di gestione del servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale, composta da un Progetto Tecnico e un Piano Economico Finanziario asseverato;
- il Comune di [●], con deliberazione del Consiglio comunale n. [●] del [●], ha deliberato, sulla base degli esiti della relazione *ex* articoli 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022, di affidare il servizio di igiene urbana e ambientale ad ALA secondo il modulo *in house providing*;
- ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.lgs. 201/22, risultano decorsi i termini di 60 giorni di pubblicazione della deliberazione di cui al punto precedente sul portale telematico di ANAC senza che sia pervenuto alcun rilievo.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale e sostanziale del presente contratto di servizio, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **ARERA** o l'**Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Comune** è il Comune di [●];
- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- **Progetto Tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Gestore** è Aemme Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche solo “ALA”);
- **Parti** sono il Comune e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Piano Economico Finanziario di Affidamento** è il piano economico finanziario predisposto da ALA e asseverato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto legislativo 201/22;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
- **Servizio affidato** è il servizio di gestione dell'igiene urbana e ambientale affidato al Gestore, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, e comprendente le attività di cui all'articolo 4 del presente contratto;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF;

1.2. La principale normativa applicabile è la seguente:

- D.Lgs. n. 201/2022, in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- D.Lgs. n. 175/2016, in materia di gestione delle società a partecipazione pubblica;
- D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- Legge Regionale Lombardia n. 26/2003.

Al presente contratto si applicano altresì:

- le disposizioni contenute nei regolamenti comunali applicabili e inerenti al servizio di igiene urbana e ambientale;
- il Progetto Tecnico e il Piano Economico Finanziario di Affidamento presentati da ALA e i relativi allegati;
- le deliberazioni emanate dall'ARERA inerenti al settore della gestione dei rifiuti e pertinenti alle attività oggetto del presente contratto;

- le disposizioni normative, regolamentari e amministrative, *pro tempore* vigenti e applicabili alle attività oggetto del presente contratto, in materia di riscossione dei tributi, destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana e ambientale;
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, di cui al DM 23 giugno 2022 n. 255;
- le prescrizioni eventualmente impartite dall’Ispettorato del Lavoro, dall’A.T.S. o da qualsiasi altro ente pubblico o autorità competente per materia e territorio.

Articolo 2 OGGETTO E FINALITÀ

- 2.1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione dell’igiene urbana e ambientale nel Comune di [●] da parte di ALA, comprendente le attività di cui al successivo Articolo 4 e meglio esplicate nel Progetto Tecnico presentato da ALA.
- 2.2. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune di [●] si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) assicurare il coinvolgimento tra le Parti, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina del controllo analogo congiunto *pro tempore* applicabile, ivi inclusa ad esempio l’adozione di procedure partecipate che permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare per quanto possibile le misure necessarie a favorire il superamento dell’eventuale situazione di grave disequilibrio economico-finanziario non imputabile al Gestore.
- 2.4. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.2, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune di [●] in

attuazione della normativa vigente;

- b) svolgere il Servizio affidato con continuità, regolarità e senza interruzioni, salvo casi di forza maggiore. Nel caso di servizio discontinuo, irregolare o con interruzioni, il Gestore si impegna ad adottare ogni misura necessaria o anche solo opportuna a ristabilire le condizioni ordinarie per l'esecuzione del Servizio affidato; nella ipotesi di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore si impegna a garantire il rispetto della L. n. 146/1990 facendosi carico, in particolare, della corretta informazione agli utenti relativa alle modalità e ai tempi di erogazione dei servizi nel corso del periodo di sciopero;
- c) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune di [●] (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune di [●] tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- e) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

2.5. Il Gestore ha facoltà di utilizzare le forme, gli strumenti e i metodi organizzativi e gestionali e le principali decisioni gestionali anche di micro-organizzazione ritenuti necessari e/o più idonei per ottemperare agli impegni di cui al comma precedente, previa tempestiva e dettagliata informativa al Comune di [●], senza maggiori costi e/o oneri a carico di quest'ultimo.

Articolo 3 REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providing*, nel rispetto della deliberazione del Comune di [●] n. [●] del [●] e dell'allegata relazione ai sensi degli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo 201/2022, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
- 3.2. In ragione del modello di gestione secondo il regime dell'*in house providing*, il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti di ALA, secondo le disposizioni dello Statuto di CAP Holding, di quello di Aemme Linea Ambiente ed i meccanismi di controllo previsti dal "*Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico di CAP Holding S.p.a.*" e dai "*Patti parasociali*" di Aemme Linea Ambiente

Articolo 4 PERIMETRO DEL SERVIZIO AFFIDATO

- 4.1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività, così come più precisamente descritte e specificate nel Progetto Tecnico presentato da ALA: [●]
- 4.2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di [●].
- 4.3. L'organizzazione del Servizio affidato è svolta sotto l'esclusiva responsabilità di ALA, che ne definirà – previa tempestiva e dettagliata informativa al Comune di [●] – le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità con il Progetto Tecnico e con la disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 4.4. Le Parti concordano che, salvo il preventivo consenso da parte del Comune, ALA non potrà concludere con i singoli utenti privati contratti integrativi delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

- 5.1. Il presente contratto ha durata di [●] anni con decorrenza dal [●] al [●];
- 5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 6.1. Il corrispettivo relativo al Servizio affidato, che deve garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, tiene conto del metodo tariffario *pro tempore* vigente.

- 6.2. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'Articolo 4 e al Progetto Tecnico di ALA, comprensivi dei costi e degli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, il Gestore sarà remunerato, in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario di Affidamento, in ragione di un corrispettivo versato dal Comune, con le tempistiche e modalità che seguono:
- per il primo anno di servizio, il corrispettivo riconosciuto ad ALA è pari a [●] euro, oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili;
 - per gli anni successivi, i corrispettivi saranno rideterminati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di ARERA *pro tempore* vigenti, fermo restando il rispetto del principio di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, basato anche sulla determinazione della tariffa.
- 6.3. Le parti danno atto che non vi sono interferenze e pertanto, ai sensi dell'art. 20 d. lgs 81/08 i costi e oneri di sicurezza per interferenze sono pari a zero.

Articolo 7 AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 7.1. Il Comune di [●] garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
- 7.2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi Art. 25.2 e 25.3

Articolo 8 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

- 8.1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento contiene altresì la proiezione, per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico- patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.
- 8.2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio.

8.3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

9.1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune di [●];
- b) il Comune di [●], fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore previsti all'articolo 6 del Decreto legislativo 201/2022, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) il Comune di [●] adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3. Il Comune di [●] assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 10.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune di [●] istanza di riequilibrio.
- 10.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 11.1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro di cui al precedente Articolo 4 o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

- 12.1. Il Comune di [●] decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni

dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

- 12.2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune di [●] nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

- 13.1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2. Le parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. Lo schema condiviso è riportato nel Progetto Tecnico allegato a codesto contratto.
- 13.3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigenti, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.
- 13.4. Il Gestore si obbliga ad assicurare un elevato livello qualitativo e, in particolare, si impegna a conseguire gli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico e quelli che saranno, anno per anno, identificati dal Comune e accettati da ALA.
- 13.5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Tecnico e di quelli identificati dal Comune, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, ivi incluse quelle relative all'organizzazione del Servizio affidato e alle attività di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla tutela dell'ambiente.

TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMUNE

- 14.1. Il Comune di [●] è obbligato a:
- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini

previsti, gli atti necessari;

- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

15.1. Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di [●] inclusi nel presente contratto e nel Progetto Tecnico;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune di [●] le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità, ivi incluso un "quadro di servizio" standard con l'indicazione dei servizi programmati, del personale e dei mezzi destinati a ciascuno dei servizi e di ogni altra informazione utile o necessaria ai fini delle attività di controllo a cura del Comune di [●];
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune di [●] ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune di [●] del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le eventuali prescrizioni del medesimo Comune di [●];
- g) restituire al Comune di [●], alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla

regolazione dell’Autorità e dal presente contratto;

- m) rispettare la normativa pro tempore vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
- n) provvedere alla compilazione della modulistica e dei formulari previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti relative all’attività di trattamento dei rifiuti e consegnare al Comune tutti i report e documenti inviati dal Gestore in adempimento degli obblighi di legge ad esso spettanti sulla base del presente contratto e del Progetto tecnico;
- o) fornire assistenza al Comune nella compilazione della modulistica e dei formulari previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti di competenza dell’Amministrazione comunale.

15.2. Le Parti concordano di procedere alla risoluzione delle controversie con gli utenti secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi.

15.3. Prima dell’avvio dell’esecuzione delle attività oggetto del Servizio affidato, ALA nomina il Responsabile dei servizi, nominato ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e trasmette al Comune di [●] l’atto di nomina.

15.4. ALA si impegna a tenere indenne il Comune di [●] da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esecuzione del Servizio affidato; in particolare, ALA si impegna a rispondere direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali e rimangono a suo carico tutti gli oneri derivanti dal risarcimento del danno eventualmente dovuto in conseguenza di danni provocati dall’esecuzione del Servizio affidato.

15.5. ALA si impegna a rispondere dei danni prodotti dal proprio personale dipendente e dal personale dipendente di ulteriori soggetti coinvolti da ALA nell’esecuzione del Servizio affidato.

15.6. ALA si impegna al rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti e di quelle contenute nel [●], nonché delle disposizioni contenute del “*Regolamento Locale d’Igiene*” vigente o successivamente redatto nonché delle prescrizioni che venissero impartite da Enti e/o Autorità deputate al controllo.

TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 OBBLIGHI DEL GESTORE

16.1. Il Gestore predispone con cadenza [●] una relazione contenente dati e informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio; all’interno della

relazione, il Gestore riepiloga altresì le eventuali circostanze e problematiche rilevate nell'esecuzione del Servizio affidato che hanno impedito il regolare adempimento e le soluzioni operative adottate al fine di superare tali problematiche, nonché quelle che si ritiene possano impedirne il regolare adempimento e le proposte di soluzioni operative che si ritiene di adottare al fine di superare tali problematiche. Il Gestore predispone altresì, con cadenza annuale ed entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente. Le relazioni sono trasmesse dal Responsabile dei servizi del Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.

- 16.2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17; il Gestore si impegna altresì a partecipare a incontri periodici con il Comune di [●], secondo un programma individuato di comune accordo tra le Parti, al fine di verificare in contraddittorio la corretta esecuzione del Servizio affidato e valutare eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.
- 16.3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo della durata prevista dalla normativa vigente fiscale e in materia di privacy non inferiore a n. [●] ([●]) anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi;
- 16.5. ALA deve provvedere a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi irregolarità e/o contravvenzione inerente alla corretta gestione dei rifiuti urbani e alla tutela dell'ambiente rilevata nell'esecuzione del Servizio affidato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito abusivo e l'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica) e a collaborare con gli organi del Comune, ivi incluso il Corpo di Polizia Locale, nelle attività prodromiche alla individuazione dei contravventori.

Articolo 17 PROGRAMMA DI CONTROLLI

- 17.1. Il Comune di [●] predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione

territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

- 17.2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune di [●] anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3. Nell'ambito dei controlli, il Comune di [●] verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune di [●].

Articolo 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- 18.1. Il Comune di [●] effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto e del Progetto Tecnico da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.
- 18.2. Il Comune di [●] potrà altresì, in ogni momento laddove lo ritenga necessario o anche solo opportuno, svolgere attività di controllo e monitoraggio sulla regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e del Progetto Tecnico e sul rispetto degli *standard* previsti dal Progetto Tecnico.

TITOLO VI – PENALI E SANZIONI

Articolo 19 PENALI

- 19.1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno lavorativo successivo alla contestazione dell'inadempimento. Il Comune è tenuto a contestare formalmente al Gestore, tramite pec, gli inadempimenti rilevati. Entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, il Gestore può dimostrare, tramite la presentazione di controdeduzioni, memorie e documentazione conferente, che l'inadempimento è dipeso da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi; il Comune è tenuto a verificare le dichiarazioni del Gestore e, nel caso in cui ne accerti la fondatezza, a non avviare il procedimento di applicazione delle penali.

- 19.2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma precedente potranno essere applicate le seguenti penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente:
- a. da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per disfunzioni di servizio a danno di un numero limitato di utenze (max 10) dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;
 - b. da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00 per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio con il coinvolgimento di un numero di utenze superiore a 10, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;
 - c. da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti;
- 19.3. Qualora ALA ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da ALA nello svolgimento del servizio, deve dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporta l'esonero dal pagamento della penale stessa.
- 19.4. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, penali, i cui valori sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.5. Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.2, per le successive determinazioni di competenza.
- 19.6. Le Parti concordano che, nell'ipotesi in cui siano applicate delle penali ai sensi dei commi precedenti e vi siano delle contestazioni a riguardo, attiveranno la procedura conciliativa di cui al successivo Articolo 27. L'attivazione della procedura conciliativa sospende l'applicazione delle penali, fermo restando il termine massimo per la conclusione della procedura medesima di cui all'Articolo 26, comma 6.

Articolo 20 SANZIONI

20.1. Il Comune di [●] è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 CONDIZIONI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

21.1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, nel presente Articolo le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

21.2. In particolare, il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà risolvere il presente contratto al verificarsi delle seguenti ipotesi, previa contestazione per iscritto a mezzo PEC:

- a) mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal Contratto o dai suoi allegati;
- b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi previsti dal Contratto o dai suoi allegati, non rimosse nel più breve tempo possibile, calcolato anche in base alla gravità dell'inadempimento;
- c) abbandono o sospensione da parte di ALA, per cause ad essa imputabili, non dipendente da cause di forza maggiore o a soggetti terzi, di tutti o parte dei servizi in appalto per più di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- d) cessazione dell'attività, cessione dell'azienda o del ramo di azienda o fallimento di ALA;
- e) venir meno dei requisiti – previsti dagli artt. n°10 e n°11 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale del Gestore;
- h) grave inosservanza delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- i) mancata dimostrazione delle coperture assicurative previste dal presente contratto;
- j) conferimenti dei rifiuti in impianti non autorizzati;
- k) cessione totale o parziale del contratto di servizio senza autorizzazione del Comune.

- 21.3 Il Comune è tenuto a contestare formalmente e per iscritto al Gestore la sussistenza di una inadempienza contrattuale che costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente Articolo 21.2 e a fornire al Gestore un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, per rimuovere le irregolarità contestate. Il Gestore può, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione, presentare controdeduzioni, memorie e documenti a giustificazione della propria condotta. Decorso il termine di cui al primo periodo senza che il Gestore abbia rimosso le irregolarità contestate, il presente contratto di servizio si intende risolto di diritto.
- 21.4 Il Gestore può recedere dal contratto esclusivamente in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di proseguire le prestazioni oggetto del Servizio affidato fino al successivo affidamento ad altro gestore.

TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

- 22.1. Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4. Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5. Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. Al fine dell'individuazione del valore di subentro, il Comune tiene altresì conto degli eventuali investimenti realizzati da ALA ma non completamente ammortizzati. A tal fine, il Gestore trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i diciotto mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei

procedimenti di competenza.

- 22.6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'articolo 1406 del Codice civile.
- 22.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio al gestore entrante risulti alle dipendenze del Gestore, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile ai lavoratori di ALA nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.
- 22.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto e trova applicazione il successivo art. 24.
- 22.9. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di ALA, trovano applicazione le penali di cui all'Art. 19.2 del presente contratto.

Articolo 23 TRATTAMENTO DEL PERSONALE

- 23.1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, dei contratti collettivi di settore, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE

- 24.1. Il Gestore è obbligato ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti

per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:

- una polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro RCT/O, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi, tra cui il Comune.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti verificatisi, a titolo esemplificativo, durante l'attività svolta nello stabilimento assicurato, nella piattaforma ecologica o presso terzi o durante le operazioni di carico e scarico con i mezzi assicurati, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro.

Il Gestore assicura i beni strumentali all'esecuzione del servizio attraverso:

- una polizza All Risk che assicura i beni strumentali per l'esecuzione del servizio, per il loro valore di ricostruzione/rimpiazzo, contro le calamità naturali (eventi atmosferici, le inondazioni/alluvioni e gli eventi sismici);
- una polizza RCA/ARD libro matricola, che assicura i veicoli per il loro valore commerciale.

24.2. Il Gestore ha prodotto copia delle polizze sopra enunciate prima della stipula del presente Contratto. Il Gestore si obbliga a produrre al Comune il rinnovo/la proroga delle polizze assicurative suindicate alle condizioni di cui al presente articolo o a condizioni più favorevoli per il Comune, nonché la quietanza di intervenuto pagamento del premio, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza della polizza vigente.

24.3. Le eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suindicate polizze assicurative non sono opponibili al Comune.

24.4. Il Gestore si obbliga a manlevare il Comune di [●] dalle conseguenze patrimoniali derivanti da ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del contratto, anche per i danni causati da imprese di cui il Gestore – previa autorizzazione del Comune – dovesse eventualmente avvalersi nell'esecuzione del contratto.

24.5. In relazione alle polizze in essere citate nel presente articolo, il Gestore si impegna espressamente all'immediato inoltrare al Comune delle appendici, schede tecniche, condizioni generali, e condizioni speciali ove esistenti, dichiarando di essersi già fatto parte attiva sollecitando le proprie Compagnie di assicurazione al riguardo.

Articolo 25 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

25.1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che

modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell’Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

25.2. Qualora intervengano, successivamente alla stipulazione del presente contratto, normative incompatibili con le disposizioni operative indicate nel presente contratto o nei relativi allegati, nel caso in cui non operi la sostituzione automatica di clausole ma sia necessario recepire tali normative sopraggiunte, le Parti si obbligano a sostituire consensualmente le suddette incompatibilità, mediante accordi giuridicamente validi ed equivalenti, sia in relazione al risultato economico, sia in relazione alla forma, che dal punto di vista tecnico.

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Le Parti danno atto che, nel caso di adozione degli indicatori di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 201/22, valuteranno eventuali modifiche al presente contratto.

25.3. Le Parti provvederanno a definire consensualmente le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 25.2.

Articolo 26 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

26.1 Nell’ipotesi di controversie insorte in relazione all’esecuzione del presente contratto di servizio, le Parti si impegnano a esperire un tentativo preventivo di conciliazione tra loro e senza l’intervento di intermediari, secondo le modalità descritte nei commi successivi.

26.2 La Parte che intende agire a tutela dei propri interessi è tenuta a formalizzare all’altra una proposta conciliativa per la soluzione della controversia.

26.3. La Parte a cui la proposta conciliativa è diretta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento, comunica all’altra se intende accettarla oppure propone una controproposta.

26.4. Se la Parte a cui la proposta conciliativa è diretta non si pronuncia entro il termine di cui al comma precedente, la proposta si intende rifiutata e ciascuna delle Parti potrà agire nei confronti dell’altra innanzi all’Autorità giudiziaria competente.

- 26.5. Nel caso di raggiungimento di un accordo, le Parti sottoscrivono un testo conciliativo contenente i termini e le modalità per la risoluzione della controversia e gli impegni che ciascuna Parte assume a tal fine.
- 26.6. Nel caso in cui decorrano più di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della proposta conciliativa e non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, il tentativo di conciliazione si intende esaurito e ciascuna Parte potrà agire giudizialmente; è fatta salva la possibilità per le Parti di prorogare congiuntamente il termine previsto dal presente comma, nel caso in cui sia comune intenzione delle Parti stesse raggiungere un accordo conciliativo.

Articolo 27 FORO COMPETENTE

- 27.1. Fermo restando il tentativo di conciliazione di cui all'Art. 26, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che dovessero sorgere tra il Comune di [●] e il Gestore, anche circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di [●] ed è esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 28 RINVIO ED OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

- 28.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai relativi documenti richiamati o allegati, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia. Il Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.
- 28.2. Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto, ALA è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 29 SPESE DI CONTRATTO E REGIME FISCALE

- 29.1. Tutte indistintamente le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a esclusivo carico del Gestore, che le assume.
- 29.2. L'IVA, nella misura di legge, è a carico del Comune di [●]
- 29.3. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello

Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Articolo 30 ELEZIONE DI DOMICILIO E REFERENTI DEL CONTRATTO

- 30.1. A tutti gli effetti del presente contratto il Gestore elegge domicilio presso la propria sede amministrativa e operativa in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, PEC info@pecaemmelineaambiente.it. Alla PEC suindicata e/o a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 30.2. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Comune e il Gestore comunicano via PEC reciprocamente i nominativi dei Referenti del contratto abilitati ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte relativamente all’oggetto del presente contratto. Eventuali variazioni e sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate via PEC.

Articolo 31 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA NONCHÉ IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- 31.1. Il Gestore, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, si obbliga ad osservare ed applicare integralmente e a far osservare ed applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni vigenti delle Leggi, dei Regolamenti, dei Contratti Collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri sociali ed assicurativi, nonché la responsabilità derivante dalla normativa vigente per il proprio personale impiegato nell’attività oggetto del contratto.
- 31.2. Il Gestore è altresì responsabile, in rapporto al Comune, della osservanza delle norme anzidette anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici/subfornitrici – ove a ciò autorizzato dal Comune – nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
- 31.3. Parimenti il Comune di [●] resta sollevato da ogni eventuale pretesa da parte del personale del Gestore o di terzi, impiegato nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
- 31.4. Inoltre, il Gestore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel contratto e nei relativi allegati in materia di sicurezza, nonché agli ulteriori obblighi relativi all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, orario di lavoro

e oneri a carico del Gestore.

31.5. Il Gestore dichiara di conoscere e voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm. ii. e di essere edotto, in proposito, dei lavori e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Articolo 32 ALLEGATI

1.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione del Comune di [●] n. [●] del [●] e allegata Relazione redatta ai sensi degli articoli 14 e 17 del Decreto Legislativo n. 201/2022;
- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento (c.d. Carta dei servizi);
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d) Progetto Tecnico
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- g) Nomina a Responsabile del Trattamento
- h) [●]

Formula stipula notarile/stipula in forma pubblica amministrativa

[●]